

lamentato, che fosse costretto dalle circostanze, nel curar le piaghe dello Stato Pontificio, di usare il ferro più che l'olio.¹

Sebbene l'uso di mezzi estremi per combattere il brigantaggio trovi la sua giustificazione nel fatto che in uno Stato ordinato tali situazioni sono intollerabili,² pure, non può negarsi, che Sisto V sia andato troppo oltre, quando usava la stessa severità tenuta contro i banditi, anche contro i consueti delinquenti, come lenoni, adulteri, chiromanti, sacrilegi, e propagatori di false notizie. Alla bolla emanata il 5 gennaio 1586, che era diretta contro l'astrologia ed altri generi di superstizioni³ seguirono nei due anni seguenti una serie di costituzioni, che particolarmente colpivano alcuni giuochi, la bestemmia, l'affissione di scritti ed immagini oscene nelle osterie o nelle carceri, la diffusione di notizie false o ingiuriose, alcuni generi di immoralità, tutte le scommesse, e le trasgressioni della domenica con pene di un carattere quasi draconiano. I bestemmiatori dovevano per un giorno venir legati pubblicamente, in caso di recidività aver forata la lingua, in una terza ricaduta venir condannati alle galere; ugualmente tutti quelli che non denunziavano questo delitto. La pena di morte fu fissata non solo per l'incesto e per il delitto di aborto, ma anche per la diffusione orale o scritta di calunnie, con il che furono colpiti in special modo i così detti menanti, cioè gli scrittori senza coscienza dei giornali manoscritti, che venivan diffusi sotto il nome di *Avvisi*.⁴

¹ Vedi Gualterius, *Ephemerides, Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma. Cfr. nell'Appendice n. 5 l'* *Avviso* del 13 luglio 1585, Biblioteca Vaticana.

² Brosch il quale trovò a criticare in tutti i papi, o agissero con benignità o con rigore, stima (I 270) che gli « orrori » delle esecuzioni sieno, forse stati peggiori e abbiano reso selvaggio il popolo più degli eccessi dei perseguitati! Opposto a questo sia ricordata una parola di K. A. HASE, il quale scrisse nel 1829: « I costumi barbari dei popoli, esigono barbare leggi per il loro sterminio ». (*Erinnerungen an Italien*, Leipzig 1891, 72). Intorno alla descrizione partigiana del Brosch v. le relative osservazioni nella *Rev. crit.* 1880, 325, 327.

³ Vedi *Bull.* VIII, 646 s. Cfr. SANTORI, *Autobiografia XIII*, 175; ORBAAN, *Avvisi* 297. Vedi pure CATENA, *Lettere* 153 s., 171 s. La revoca di tutti i permessi del giuoco del lotto è menzionata da un * *Avviso* del 21 gennaio 1587, *Urb.* 1055, p. 20, Biblioteca Vaticana.

⁴ Gualterius (*Ephemerides, Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma) menziona p. 60 l'editto del 6 gennaio 1586, contro i giuocatori; ibidem contro i bestemmiatori; p. 93b un editto in data 3 ottobre 1586, « quo gravissimis penis cavetur, ne in cauponis, diversoriis, hospitibus carceribusve obscena et contumeliosa vel scribantur vel depingantur » (cfr. MUTINELLI I, 179); p. 94 editto dell'11 ottobre 1586 contro gli autori di *Avvisi* calunniosi; p. 96 Costituzione contro l'immoralità, del 3 novembre 1586; p. 121 pena di morte contro l'incesto, 5 aprile 1587 (v. *Bull.* VIII, 830 s.; cfr. SANTORI, *Autobiografia XIII*, 177); p. 143 editto del 18 settembre 1587, il quale divieta colle più gravi pene tutte le scommesse, « quae incredibili tumultu non solum car-